

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

e col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1997

Disposizioni concernenti gli organismi internazionali
e gli Istituti italiani di cultura all'estero

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Nella voce di spesa relativa ai contributi agli organismi internazionali sono compresi sia i «contributi obbligatori», cioè le quote di partecipazione dovute alle Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro e che assorbono circa 400 miliardi del bilancio del Ministero degli affari esteri, sia «contributi» che hanno la stessa natura obbligatoria, in quanto derivanti da formali obbligazioni. Nel provvedimento collegato alla legge finanziaria 1996 (legge 28 dicembre 1995, n. 549), che li ha decurtati del 20 per cento, sono stati accomunati ad una più generale categoria di «contributi ad enti».

Per ragioni evidenti di politica estera e di immagine del nostro Paese, rilevate anche dalle Commissioni esteri della Camera e del Senato, il Governo ritiene indispensabile assumere le opportune iniziative affinché il capitolo 1255 sia soppresso e siano ripristinati appositi capitoli nelle Rubriche 4, 5 e 6 (quelli della legge di bilancio 23 dicembre 1994, n. 726), così da garantire il rispetto degli impegni assunti sul piano internazionale, nonché delle obbligazioni derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale del Ministero degli affari esteri in materia sociale e culturale all'estero.

Per quanto specificamente riguarda gli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero, il ripristino di un apposito capitolo comporterà il ritorno ad una ripartizione triennale delle risorse con decreto ministeriale e, in quella sede, una razionalizzazione che il Ministero può compiere secondo i criteri - più volte indicati dalle Commissioni affari esteri dei due rami del Parlamento - di concentrazione dei contributi a pochi Istituti la cui attività sia realmente meritevole di un sostegno da parte dello Stato, nonché di incentivo alla fu-

sione degli Istituti che svolgono un'attività in larga parte coincidente.

Per l'UNICEF e l'UNICRI, il Ministero ritiene altresì indispensabile, oltre ad una loro giusta collocazione in bilancio, che ad essi sia attribuita la natura obbligatoria.

Per l'ISIAO si renderà necessaria l'istituzione di un nuovo capitolo di bilancio (Rubrica 4 - Categoria V), in attuazione a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, della legge 25 novembre 1995, n. 505.

La realizzazione dei corsi di lingua italiana da parte degli Istituti italiani di cultura costituisce una delle attività prioritarie previste dalla legge per il perseguimento dei fini istituzionali (articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 22 dicembre 1990, n. 401). Attualmente, i corsi vengono realizzati dagli Istituti italiani di cultura secondo modelli eterogenei legati al contesto scolastico e culturale locale. Essi si svolgono in un arco temporale variabile (trimestrale, semestrale o annuale) e sono rivolti ad un'utenza adulta, suddivisa per livelli di competenza. Il miglioramento dei corsi di lingua italiana dovrà essere conseguito mediante la loro ristrutturazione, tenendo conto dei parametri richiesti per il conseguimento della certificazione della competenza linguistica dell'italiano come lingua seconda.

La proposta di utilizzazione di personale docente presso gli Istituti italiani di cultura, senza che ciò comporti l'instaurazione di un rapporto di lavoro continuativo e stabile, consentirà il perseguimento di tali finalità anche in molte sedi ove, per limiti di bilancio, non è possibile assegnare personale di ruolo.

L'assegnazione del personale docente di ruolo anche agli Istituti italiani di cultura viene prevista all'interno del contingente attualmente utilizzato per le scuole italiane

all'estero, per i corsi *ex* articolo 636 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonchè per i lettorati. L'utilizzo del medesimo contingente per tale ulteriore finalità non penalizza gli altri settori di intervento all'estero, quali scuole italiane e corsi *ex* articolo 636 del predetto testo unico e favorisce il recupero di professionalità che risultassero attualmente sottoutilizzate.

L'articolo 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto

1996, n. 425, modificando il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ha abrogato i benefici dell'esenzione dall'IVA per il personale tecnico-amministrativo delle rappresentanze diplomatiche e consolari in Italia. Ciò ha indotto i Governi stranieri che riconoscevano, sulla base del principio di reciprocità, un analogo beneficio agli impiegati di questa Amministrazione, ad avviare l'*iter* di abrogazione dell'esenzione a suo tempo concessa. La norma proposta consentirebbe di ovviare a tale eventualità.

RELAZIONE TECNICA

Il presente disegno di legge, composto da un unico articolo suddiviso in quattro commi, prevede spese solo per quanto concerne l'ultima disposizione riguardante la reintroduzione di alcuni benefici sull'esenzione dall'IVA concessi al personale tecnico-amministrativo delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere in Italia. Da una stima effettuata sulla base dei dati in possesso del Ministero degli affari esteri è risultato quanto segue:

attualmente il numero di esenzioni IVA concesse alle Rappresentanze per uso ufficiale ed al personale diplomatico per uso personale è di circa 60-65 al giorno, per un totale di circa 16.500 all'anno (di cui circa 3.500 per un importo medio di 700.000 e circa 13.000 per un importo medio di 2.000.000 di lire);

nel corso del primo semestre del 1996, quindi prima che l'esenzione in oggetto venisse abrogata, per il personale tecnico amministrativo, le richieste presentate da tale personale ammontavano a circa il 25 per cento del totale: si è dunque stimato un numero di circa 5.200 richieste all'anno.

Occorre infatti tenere presente che tale esenzione viene concessa non solo entro limiti ragionevoli, ma dopo aver accertato l'effettività del diritto degli interessati a beneficiare e dopo una attenta verifica della reciprocità che porta quindi ad escludere il personale tecnico amministrativo accreditato in Italia di Paesi quali Francia, Gran Bretagna, Brasile ed altri che non concedono analogo beneficio al nostro personale all'estero.

Sulla base di tali dati si può calcolare che, ove l'esenzione venga ripristinata per il personale tecnico amministrativo accreditato in Italia, la perdita di gettito su base annua derivante dall'emendamento in oggetto sarebbe di:

$<(2000 \times 700.000) + (4.000 \times 2.000.000)> = 20 \text{ per cento} = \text{lire } 1.768.000.000$

Nel caso in cui l'esenzione venga reintrodotta in questi giorni, la perdita di gettito valutabile nei mesi di novembre e dicembre 1997 sarebbe quindi di circa 300.000.000.

Si ricorda che i dati suesposti sono desunti dalla copia delle richieste di esenzioni sui modelli 181 inviati dalle Ambasciate al competente Ministero che le autorizza dopo aver verificato l'effettivo diritto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40, 41, 42, 43 e 44, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano ai contributi dello Stato in favore dell'Associazione internazionale di archeologia classica, della Società «Dante Alighieri» con sede a Roma, della «*Maison de l'Italie*» di Parigi, dell'Associazione «Villa Vigoni» di Menaggio, del Collegio del Mondo Unito nell'iniziativa Centro-Europa, dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, dell'Istituto italo-latino americano, degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO), del Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia (UNICEF) e dell'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia (UNICRI) nonchè alle erogazioni in denaro e materiale didattico per le scuole non governative all'estero, per le istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, per le manifestazioni socio-culturali degli scambi giovanili in Italia e all'estero, per i corsi di formazione per docenti di lingua italiana, agli enti ed associazioni per l'assistenza delle collettività italiane all'estero e ai Comitati degli italiani all'estero.

2. Gli Istituti italiani di cultura possono provvedere nei limiti delle disponibilità di bilancio relative al loro funzionamento, all'organizzazione di corsi di lingua italiana avvalendosi, per un periodo di tempo determinato, di personale in possesso di laurea in lettere con votazione non inferiore a 110/110, che abbia una buona conoscenza di una delle principali lingue straniere. Il suddetto personale è reclutato con contratto a termine, della durata massima di un anno

scolastico, rinnovabile per un ulteriore anno scolastico, stipulato dal direttore dell'Istituto italiano di cultura con le modalità di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e tenuto conto della legge locale. La retribuzione di tale personale non può essere inferiore a quella corrisposta al personale docente supplente, di analoga qualifica in servizio presso le scuole metropolitane in Italia oppure, ove più favorevole, al personale docente locale. Il reclutamento di tale personale può essere effettuato dagli Istituti italiani di cultura, mediante appositi avvisi affissi nelle facoltà universitarie, a cura degli atenei.

3. Il personale docente delle scuole secondarie di cui al contingente previsto dall'articolo 639, commi 1 e 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, può essere assegnato anche alle istituzioni culturali all'estero per l'insegnamento nei corsi di lingua italiana, con il trattamento economico previsto per il personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero. Può essere destinato alle istituzioni culturali italiane all'estero il personale inserito nelle graduatorie permanenti per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, compreso quello proveniente dai corsi di cui all'articolo 636 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, formate ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo per il personale della scuola all'estero sottoscritto l'11 dicembre 1996.

4. L'articolo 72, terzo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;».

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, valutato in 1.800 milioni di lire annue a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.